

GLI ASSESSORI

PAOLA GAZZOLO

RAFFAELE DONINI

ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE
AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

ASSESSORATO TRASPORTI, RETI
INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI,
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA
DIGITALE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Agli Sportelli Unici comunali

**Alle Strutture tecniche competenti
in materia sismica**

p.c.

**All'Agenzia regionale Sicurezza
territoriale e Protezione Civile**

ANCI Emilia-Romagna

Agli Ordini e Collegi professionali

**Oggetto: Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio.
Chiarimenti sull'entrata in vigore nelle nuove norme tecniche per le costruzioni**

1. Premesse

Come noto, il primo luglio 2017 è entrata in vigore la legge regionale n. 12 del 2017¹ di riordino della disciplina edilizia che ha recepito sia le disposizioni statali di riforma della legge 241 del 1990, in tema di concentrazione dei regimi amministrativi e di conferenza di servizi, assunte con la legge 124 del 2015 e con i decreti attuativi, sia le modifiche introdotte al DPR 380 del 2001.

¹ L.R. n. 12 del 23 giugno 2017 "Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6929/6853
fax 051.527.6990

assterr@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Viale A. Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5820
fax 051.527.5418

assmobilita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

I testi coordinati delle leggi regionali in materia edilizia² sono consultabili nel sito <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia>

In attuazione della nuova disciplina edilizia regionale, la presente circolare intende coordinare il procedimento edilizio con quello sismico, applicando i seguenti principi introdotti dai decreti attuativi della legge 124 del 2015, tra cui:

- la sottoposizione del **deposito del progetto sismico** al regime amministrativo della **SCIA** (Dlgs. 222 del 2016);
- il principio della **concentrazione dei regimi amministrativi**, come previsto dall'art. 19-bis, comma 2, della legge 241 del 1990 (cosiddetta **SCIA UNICA**) e dall'art. 19-bis, comma 3, della legge 241 del 1990 (cosiddetta **SCIA condizionata**)³;
- l'obbligo di acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni mediante **conferenza di servizi semplificata**, con l'applicazione dei meccanismi acceleratori del procedimento ivi previsti (per esempio assenso-assenso);
- il rispetto di **tempistiche perentorie** per il rilascio dell'autorizzazione sismica e per il controllo dei progetti strutturali depositati.

Si ricorda inoltre che, secondo la disciplina regionale in materia di riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19 del 2008, sono sempre soggetti ad autorizzazione sismica anche se ricadenti in Comuni in zone 3 e 4, a bassa sismicità⁴:

- a) gli interventi in edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 380 del 2001;
- d) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ex art. 61 del DPR 380 del 2001.

Nei Comuni classificati a media sismicità (zona 2) la realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sismica; nei Comuni nelle zone 3 e 4, a bassa sismicità, la realizzazione degli interventi, ad eccezione di quelli elencati ai punti precedenti, è subordinata al deposito preventivo del progetto esecutivo riguardante le strutture e la verifica viene effettuata con le modalità sotto precisate ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3.

² LR 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e LR 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

³ Si precisa che la legge regionale n. 15 del 2013 esclude l'utilizzo della CILA per interventi che richiedono il deposito sismico o l'autorizzazione sismica.

⁴ Così definiti dalla DGR 1435/2003 "Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del OPCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

Per quanto sopra detto, si forniscono agli uffici e agli organismi in indirizzo i seguenti chiarimenti sul coordinamento del procedimento edilizio con quello sismico, affinché sia garantito un comportamento uniforme delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati.

2. Il controllo dei progetti depositati nelle zone a bassa sismicità da parte delle strutture tecniche regionali

Come è noto, il deposito del progetto sismico nelle zone 3 e 4 può essere richiesto per un intervento edilizio soggetto a PdC (ad esempio nel caso di nuova costruzione) oppure ad una SCIA (ad esempio nel caso di ristrutturazione edilizia).

I progetti sismici depositati ed allegati ad una istanza di **permesso di costruire** sono inviati alla struttura tecnica e **sono tutti sottoposti a controllo**, secondo le modalità e i termini indicati ai paragrafi 3.2 e 3.3 (controllo sistematico).

Per quanto riguarda invece gli interventi soggetti a **SCIA edilizia**, la LR 15 del 2013 prevede che i Comuni possano stabilire che il controllo sia limitato ad un campione (minimo) del 20%, qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo in modo sistematico.

Tale previsione regionale (del controllo a campione) risulta perfettamente compatibile con il citato meccanismo della SCIA unica, potendo il Comune, dopo aver verificato la completezza formale delle SCIA presentate, sottoporre a controllo di merito solo il 20% delle stesse.

Si sottolinea anzi che le strutture tecniche competenti in materia sismica sono state dimensionate affinché ogni team di personale svolgesse il controllo sulla percentuale del 25%⁵ delle pratiche sismiche annue (indicativamente prodotte in un'area di 100.000 abitanti).

È dunque evidente che le attuali strutture tecniche non possono sopportare un carico di lavoro che, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla SCIA unica, è significativamente aumentato, si presume per la trasmissione da parte di alcuni Comuni di tutte le pratiche sismiche allegate alle SCIA edilizie.

D'altra parte in considerazione della prossima e imminente scadenza dell'avvalimento regionale (31.12.2018) non si ritiene neanche possibile dotare le strutture tecniche regionali di personale aggiuntivo, potendosi solo garantire il controllo per quella percentuale di pratiche.

Pertanto, i Comuni che si avvalgono delle strutture tecniche regionali, anche nel caso in cui abbiano deciso di effettuare il controllo edilizio sistematico, sono tenuti a sorteggiare, una percentuale non superiore al 20% dei progetti sismici depositati, ed a trasmettere solo tali pratiche alle strutture tecniche regionali per il loro controllo. Il campione, nella percentuale del 20%, deve comprendere i progetti depositati unitamente alla SCIA edilizia e i progetti depositati prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tale percentuale era stabilita dalla previgente legge regionale n. 31 del 2002 in materia di edilizia.

3. Il coordinamento dei procedimenti edilizio e sismico

A seguito dell'innovazione della disciplina edilizia regionale, ed in considerazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, sono individuabili le seguenti ipotesi di procedimento edilizio cui sia connesso il procedimento sismico:

- 3.1) **deposito del progetto sismico nelle zone a bassa sismicità allegato alla SCIA edilizia (SCIA UNICA)**⁶
- 3.2) **deposito del progetto sismico nelle zone a bassa sismicità allegato al PdC che non richiede la conferenza di servizi**,⁷
- 3.3) **deposito del progetto sismico nelle zone a bassa sismicità allegato ad una SCIA o PdC che richiedono la conferenza di servizi**⁸.
- 4) **istanza di autorizzazione sismica allegata a SCIA o PdC**⁸.

3.1 Il controllo del progetto sismico a deposito in caso di SCIA UNICA

Il procedimento definito come "SCIA unica" ricorre nei casi in cui per lo svolgimento di una attività soggetta a SCIA edilizia siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (art. 19-bis, comma 2, legge 241 del 1990), e dunque ricorre nelle ipotesi di SCIA edilizia accompagnata da deposito sismico.

Si precisa che la **SCIA edilizia** è sottoposta ad un controllo di completezza documentale sia per gli elaborati edilizi che per quelli necessari per le verifiche di altre amministrazioni (tra cui il progetto strutturale depositato), della durata di 5 giorni lavorativi, al termine dei quali la stessa SCIA (edilizia) acquista efficacia (e dunque i lavori possono cominciare). Entro la scadenza di tale termine di 5 giorni, lo sportello unico trasmette con immediatezza il progetto sismico depositato alla struttura tecnica competente che provvede al suo controllo, da svolgersi entro il termine perentorio di 25 giorni dalla suddetta data di efficacia della SCIA (cioè almeno 5 giorni prima della scadenza del termine perentorio per i controlli della SCIA edilizia).

È opportuno che la presentazione del progetto avvenga per via telematica, con l'impiego dei sistemi informativi regionali in uso, al fine di facilitare il rispetto dei tempi per il controllo di merito.

Entro il medesimo termine perentorio di 25 giorni, la struttura tecnica competente in materia sismica può fare richiesta di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione progettuale ricevuta, che trasmette all'interessato e al progettista e per conoscenza allo sportello unico, con l'effetto di sospendere il termine per il controllo che riprende a decorrere, per i giorni

⁶ Vedi allegato Schema n. 1

⁷ Vedi allegato Schema n. 2

⁸ Vedi allegato Schema n. 3

residui, dalla data di completa presentazione della documentazione integrativa alla struttura tecnica e allo sportello unico.

È consentita la presentazione di documentazione integrativa al progetto in forma volontaria in tempo utile prima della determinazione della struttura tecnica competente in materia sismica.

Ad esito dei controlli, la struttura tecnica comunica allo sportello unico la propria valutazione motivata:

- a) **positiva di conformità alle NTC.** Anche in tal caso è opportuno che la struttura tecnica comunichi detta valutazione allo sportello unico;
- b) **positiva con prescrizioni,** cioè con richiesta di conformazione del progetto alle prescrizioni fornite dalla struttura stessa;
- c) **negativa** in caso di contrasto tra il progetto e le norme tecniche per le costruzioni.

Nei 5 giorni successivi (cioè entro 30 giorni dalla efficacia della SCIA edilizia) lo sportello unico integra le determinazioni della struttura tecnica competente in materia sismica alle proprie valutazioni che attengono ai profili edilizi ed urbanistici (assieme alle eventuali determinazioni di altre amministrazioni coinvolte).

Pertanto, limitandosi ai rilievi per gli aspetti sismici, lo sportello unico:

- **nel caso sub a)** assume le proprie determinazioni sulla SCIA edilizia, senza sollevare alcun rilievo per gli aspetti strutturali. Lo sportello unico provvede allo stesso modo qualora non riceva alcuna comunicazione dalla struttura tecnica entro il termine perentorio sopra ricordato;
- **nel caso sub b)** ordina di conformare il progetto con sospensione dei lavori per le parti interessate dalla modifica progettuale, con l'obbligo di presentare il progetto modificato entro il termine massimo di 60 giorni. L'inutile decorso di tale termine per conformare il progetto comporta l'ordine di ripristino da parte dello stesso sportello unico (art. 14, comma 8, della LR 15 del 2013);
- **nel caso sub c)** ordina la sospensione dei lavori e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, ove le opere siano state avviate (art. 14, comma 7, della LR 15 del 2013).

Secondo la ormai pacifica giurisprudenza in materia di SCIA, il termine per il controllo delle stesse è perentorio e trascorso tale termine le amministrazioni possono solo attivare un procedimento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241 del 1990, ove ricorrano i requisiti e condizioni ivi previsti.

3.2 Il controllo del progetto sismico depositato nelle zone a bassa sismicità nel caso di PdC che non richiede la conferenza di servizi

Qualora il PdC non richieda l'indizione di una conferenza di servizi, lo sportello unico verifica, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta del titolo edilizio⁹, la completezza della pratica e (in caso di esito positivo di tale verifica) richiede alla struttura tecnica di svolgere il controllo di merito del progetto strutturale depositato.

Il deposito sismico, come sopra detto è soggetto al regime amministrativo della SCIA pertanto il controllo di merito del progetto strutturale deve avvenire entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento, previsto dall'art. 19, comma 3, della legge 241 del 1990, per accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, rappresentati primariamente dalla conformità alle NTC.

Entro lo stesso termine la struttura tecnica può chiedere chiarimenti nonché modifiche progettuali, che sono trasmesse all'interessato e al progettista e per conoscenza allo sportello unico, come previsto dall'art. 18, comma 5, della LR 15 del 2013. La richiesta ha l'effetto di sospendere lo stesso termine di 60 giorni che riprende a decorrere, per il tempo residuo, dalla completa trasmissione della documentazione richiesta alla struttura tecnica e allo sportello unico.

È consentita la presentazione di documentazione integrativa al progetto in forma volontaria in tempo utile prima della determinazione della struttura competente in materia sismica

Quanto ai possibili esiti del controllo, si richiama quanto appena specificato al paragrafo 3.1, con la precisazione che l'esito negativo del controllo strutturale comporta il preavviso di diniego del rilascio del PdC che viene comunicato dallo sportello unico all'interessato. Le eventuali osservazioni presentate dall'interessato entro il termine di 10 giorni, sono trasmesse alla struttura tecnica ai fini della loro valutazione ed il procedimento si conclude entro i 30 giorni successivi alla conclusione della fase istruttoria (art. 18, comma 8, della LR 15 del 2013).

3.3 Il controllo del progetto sismico depositato nelle zone a bassa sismicità nel caso di titolo edilizio che richieda la convocazione della conferenza di servizi

Nei casi in cui per l'acquisizione del titolo edilizio (SCIA o PdC) sia necessario indire una conferenza di servizi semplificata (in quanto sia necessario ottenere uno o più atti di assenso di altre amministrazioni) anche il controllo di merito del progetto strutturale depositato avviene nell'ambito della medesima conferenza di servizi semplificata. Pertanto, il controllo dei progetti depositati è effettuato nei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi

⁹ La richiesta di titolo edilizio è trasmessa utilizzando la modulistica regionale.

semplificata che, per effetto del coinvolgimento della struttura tecnica competente in materia sismica è di 90 giorni¹⁰.

Si ritiene infatti che sia da applicare, in presenza di autorizzazione sismica, il termine perentorio più lungo stabilito dall'art. 14, comma 2, lettera c), della legge 241 del 1990 per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, in quanto materia che comprende anche la tutela dell'interesse primario dell'incolumità pubblica.

A tal fine lo sportello unico (amministrazione procedente) trasmette il progetto depositato alla struttura tecnica entro 5 giorni dal ricevimento. Le determinazioni della struttura tecnica possono avere un esito positivo o negativo nei termini indicati al punto 4.2 e l'inizio dei lavori è subordinato alla positiva conclusione della conferenza.

È consentita la presentazione di documentazione integrativa al progetto in forma volontaria in tempo utile prima della determinazione della struttura tecnica competente in materia sismica.

4. Autorizzazione sismica

Secondo il principio della concentrazione dei regimi amministrativi qualora il titolo edilizio sia subordinato all'acquisizione di autorizzazioni o altro atto di assenso comunque denominato, l'avvio dei lavori può avvenire solo dopo l'acquisizione degli stessi attraverso l'indizione di una conferenza di servizi di norma semplificata. In tali ipotesi la legge parla di "SCIA condizionata" o di "PdC condizionato".

Pertanto qualora per l'intervento edilizio sia richiesta anche solo l'autorizzazione sismica, lo sportello unico deve indire la conferenza di servizi semplificata, secondo le modalità definite dall'art. 14-bis della legge 241 del 1990, entro 5 giorni dal ricevimento della SCIA o dell'istanza di PdC.

4.1 I tempi del procedimento

La conferenza di servizi semplificata ha la durata di 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione trasmessa dallo sportello unico e cioè dal ricevimento dell'istanza di PdC o della SCIA edilizia e del progetto strutturale.

La disciplina della conferenza di servizi prevede una unica richiesta di integrazione documentale da formulare entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, non

¹⁰ Più esattamente secondo l'art. 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 241 del 1990 l'amministrazione procedente comunica *"c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni"*. Le competenze sismiche sono state ascritte a quelle in campo ambientale dall'art. 27, comma 2, lettera h), del Dlgs 152 del 2006, in materia di VIA.

superiore a 15 giorni¹¹ successivi al ricevimento della pratica. La richiesta comporta la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 30 giorni ¹².

La richiesta può riguardare sia la completezza e regolarità formale della documentazione ricevuta, sia le integrazioni, i chiarimenti o le modifiche necessarie per l'istruttoria sismica del progetto (che risultasse incompleto, incoerente, contraddittorio, ecc.).

Entro il medesimo termine di 15 giorni dal ricevimento della pratica, sono possibili incontri e audizioni tra i tecnici incaricati e la struttura tecnica competente in materia sismica, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della LR 19 del 2008. Nell'ambito di dette interlocuzioni, possono essere concordate con il progettista modifiche ed integrazioni progettuali da predisporre e presentare entro il tempo di sospensione del procedimento di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 241 del 1990.

È consentita la presentazione di documentazione integrativa al progetto in forma volontaria in tempo utile prima della determinazione della struttura tecnica competente in materia sismica.

4.2 Le determinazioni della struttura tecnica

Le strutture tecniche competenti comunicano le proprie determinazioni, congruamente motivate, allo sportello unico, il quale adotta, entro i successivi 5 giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, integrando le determinazioni in materia sismica con le proprie in campo urbanistico ed edilizio e eventualmente con quelle di altre amministrazioni coinvolte nella stessa conferenza.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14-bis della L.241 del 1990, la determinazione della struttura tecnica sul progetto può essere:

- a) **positiva**, quando non venga rilevata la necessità di alcun adeguamento del progetto per conformarlo alle NTC;
- b) **positiva con modifiche**, quando le modifiche necessarie per rendere il progetto conforme alle NTC possano essere introdotte dall'amministrazione procedente nella determinazione di conclusione positiva della conferenza quali prescrizioni da apportare al progetto stesso senza la necessità di una significativa rielaborazione (modifiche sostanziali);

¹¹ (Art. 14-bis, comma 2, lett. b), della legge 241 del 1990). "b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali e chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;"

¹² (Art.2, comma 7, della legge 241 del 1990) "... i termini... possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni".

- c) **negativa**, quando il contrasto con le NTC richiede modifiche sostanziali al progetto o la sua rielaborazione, non potendo essere superato con puntuali modifiche progettuali indicate dalla struttura tecnica. In questo caso lo sportello unico adotta la determinazione di conclusione negativa, che produce gli effetti della *comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza agli interessati*, i quali pertanto, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento, possono presentare osservazioni eventualmente corredate dai documenti ritenuti necessari¹³. Le osservazioni presentate dall'interessato sono trasmesse dallo sportello unico alla struttura tecnica con l'indizione di una conferenza di servizi semplificata i cui tempi di svolgimento (comunque non superiori a 90 giorni) sono stabiliti dallo sportello unico, tenendo conto del fatto che l'interessato abbia o meno presentato elaborati progettuali innovativi rispetto a quelli originali. Dell'accoglimento o del rigetto delle osservazioni viene dato atto nell'ulteriore e definitiva determinazione di conclusione della conferenza.

Le determinazioni della struttura tecnica sono assunte utilizzando la modulistica unificata regionale relativa ai procedimenti in materia sismica.

4.3 Il silenzio assenso

In applicazione della disciplina della conferenza di servizi (art. 14-bis, comma 4, legge n. 241 del 1990) si considera acquisito l'assenso delle strutture tecniche che, entro il termine previsto di 90 giorni, non abbiano comunicato allo sportello unico la propria determinazione oppure abbiano trasmesso una determinazione priva dei requisiti richiesti. Si sottolinea infatti che le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate dalle amministrazioni coinvolte in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso¹⁴ e che inoltre una determinazione priva dei requisiti previsti equivale ad assenso senza condizioni¹⁵.

La previsione del silenzio assenso opera anche nelle materie cosiddette sensibili, ivi comprese la tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica e pertanto allo scadere dei 90 giorni lo sportello unico deve considerare acquisita a tutti gli effetti l'autorizzazione sul progetto sismico.

5. Riserva di deposito/autorizzazione sismica prima dell'avvio dei lavori

Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute all'art. 10, comma 3, della LR. 19 del 2008 "*Rapporto con il titolo abilitativo edilizio*", che consentono di effettuare il deposito del progetto sismico o di richiedere il rilascio di autorizzazione sismica dopo l'acquisizione del titolo edilizio, prima di iniziare i lavori.

¹³ Art. 10-bis della L. 241 del 1990.

¹⁴ Si veda art. 14-bis, comma 3, della legge 241 del 1990.

¹⁵ Si veda art. 14-bis, comma 4, della legge 241 del 1990.

La modulistica edilizia regionale consente infatti di scegliere tra due opzioni:

- 1) corredare il titolo edilizio con l'istanza di autorizzazione o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Questa scelta si inquadra nell'ottica della concentrazione dei regimi amministrativi nella quale l'attività del controllo del progetto in materia sismica è acquisito nell'ambito del procedimento edilizio;
- 2) allegare al titolo edilizio la documentazione minima atta a dimostrare che l'attività di progettazione è avvenuta in una visione unitaria e integrata e non come somma di più attività in sequenza (a cascata) disgiunte tra loro. Tale opzione, che non prescinde dalla valutazione di sintesi delle diverse esigenze progettuali – architettoniche, distributive, strutturali, impiantistiche, ecc. – consente il rinvio ad una fase successiva e autonoma rispetto al procedimento edilizio della presentazione del progetto esecutivo delle strutture per l'espressione del provvedimento di controllo sismico.

Non è invece consentito, di norma, acquisire il deposito del progetto sismico o l'autorizzazione sismica prima dell'avvio del procedimento edilizio e pertanto non è ammessa la possibilità di allegare ai moduli edilizi direttamente i titoli sismici ottenuti precedentemente con procedimento autonomo.

Restano salvi i depositi dei progetti nelle zone a bassa sismicità effettuati anteriormente all'1 luglio 2017 e le istanze di rilascio dell'autorizzazione sismica trasmesse prima della stessa data (rilasciate anche successivamente) che, come previsto dagli articoli 13, comma 5 e 11, comma 5 della LR 19/2008, hanno validità di cinque anni rispettivamente dall'attestazione di avvenuto deposito e dalla comunicazione del rilascio.””

La possibilità di acquisire il solo titolo abilitativo sismico è limitata ai casi del tutto residuali, di interventi strutturali (disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche) che costituiscano **attività edilizia libera** (per esempio opere temporanee aventi rilevanza strutturale). In tal caso, i titoli abilitativi in materia sismica dovranno essere acquisiti prima dell'avvio dei lavori.

6. Il procedimento unico in materia ambientale

L'art. 27, comma 2, lettera h), del Dlgs. 152 del 2006 (come modificato dal Dlgs. 104 del 2017), in vigore dal 16 maggio 2017, ha stabilito per le VIA di competenza statale che il *“Provvedimento unico in materia ambientale”* comprende anche il rilascio dell'*“autorizzazione antisismica di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380”*.

Tale previsione è da estendere anche **all'art. 27-bis del citato decreto statale** ovvero al *“Provvedimento autorizzatorio unico”* relativo ai procedimenti di VIA di competenza regionale che, ai sensi del comma 1¹⁶ ricomprende ogni atto di assenso previsto per la realizzazione e

¹⁶ Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 27-bis *“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”*.

l'esercizio del progetto soggetto a VIA. Dunque il provvedimento di VIA dovrà comprendere anche l'autorizzazione sismica e il controllo sul progetto strutturale depositato.

Si ricorda infine che in tutte le ipotesi fin qui esaminate, il progetto strutturale dovrà essere corredato dalla documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1373/2011¹⁷.

7. Nuove norme tecniche per le costruzioni

Si coglie l'occasione per ricordare che il 20 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 che reca le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) che sono entrate in vigore il 22 marzo 2018. Le nuove NTC aggiornano e sostituiscono le precedenti del 2008.

In via transitoria è previsto (art. 2, comma 1, del decreto) che le previgenti NTC possono continuare ad essere applicate fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico:

- 1) per le **opere pubbliche o di pubblica utilità** in corso di esecuzione alla data del 22 marzo 2018;
- 2) per le **opere pubbliche o di pubblica utilità** oggetto di contratti pubblici di lavori affidati prima del 22 marzo 2018;
- 3) per le **opere pubbliche o di pubblica utilità** la cui progettazione esecutiva o definitiva sia stata affidata prima del 22 marzo 2018.

Nei casi 2) e 3) tale facoltà di continuare ad applicare le previgenti NTC è subordinata alla condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 22 marzo 2023 (cioè entro 5 anni dall'entrata in vigore delle NTC 2018). Nel caso 3) inoltre la facoltà è esercitabile solo per i progetti redatti secondo le NTC del 2008.

In via transitoria è previsto per le **opere private** (art. 2, comma 2, del decreto) che le previgenti NTC possono continuare ad applicarsi fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico:

- 1) se le opere strutturali sono in corso di esecuzione alla data del 22 marzo 2018;
- 2) o se alla stessa data sia stato "depositato" il progetto esecutivo presso gli uffici competenti.

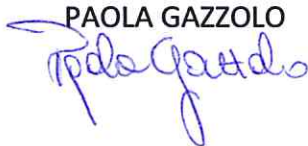
"1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti."

¹⁷ D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L. R. n. 19 del 2008".

Considerata la genericità dell'indicazione presente nell'art. 2 del decreto, in quanto negli articoli 93 e 94 del DPR 380 del 2001 non è presente la nozione di deposito del progetto strutturale (utilizzata invece nella legge regionale per indicare il procedimento nelle zone a bassa sismicità¹⁸), si deve ritenere che la norma transitoria in esame si riferisca all'avvenuta presentazione del progetto delle opere strutturali prima del 22 marzo 2018, ai fini sia del rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 19 del 2008, sia della procedura di deposito del progetto sismico, di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.

Infine si ritiene non applicabile la disposizione dell'art. 11, comma 5 bis della LR 19 del 2008, la quale prevede la decadenza dell'autorizzazione sismica a *seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e siano completati nel termine di validità dell'autorizzazione*, poiché nel caso specifico prevalgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 2 del DM 17 gennaio 2018 (¹⁹).

Cordiali saluti

PAOLA GAZZOLO



RAFFAELE DONINI

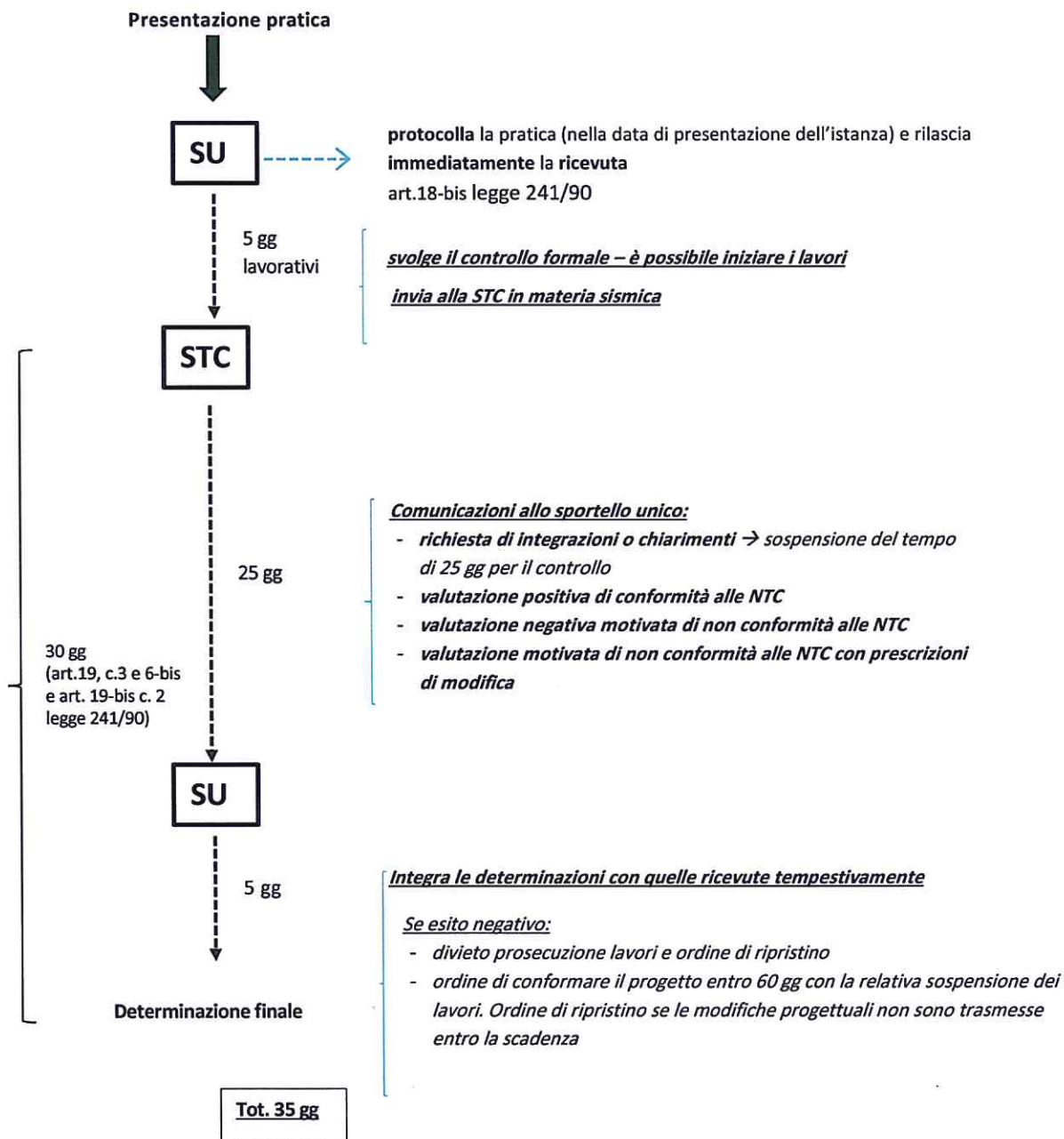
¹⁸ Art. 13 della L.R. 19/2008

¹⁹ Per le autorizzazioni e i depositi sismici la legge regionale n. 19 del 2008 richiama il principio generale dell'ordinamento secondo cui i titoli abilitativi per i quali non siano ancora iniziati i lavori decadono per effetto dell'entrata in vigore di una normativa con essi incompatibile ("L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni"), salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato (articolo 11, comma 5 -bis della L.R. n. 19 del 2008, richiamato dall'art. 13, comma 5).

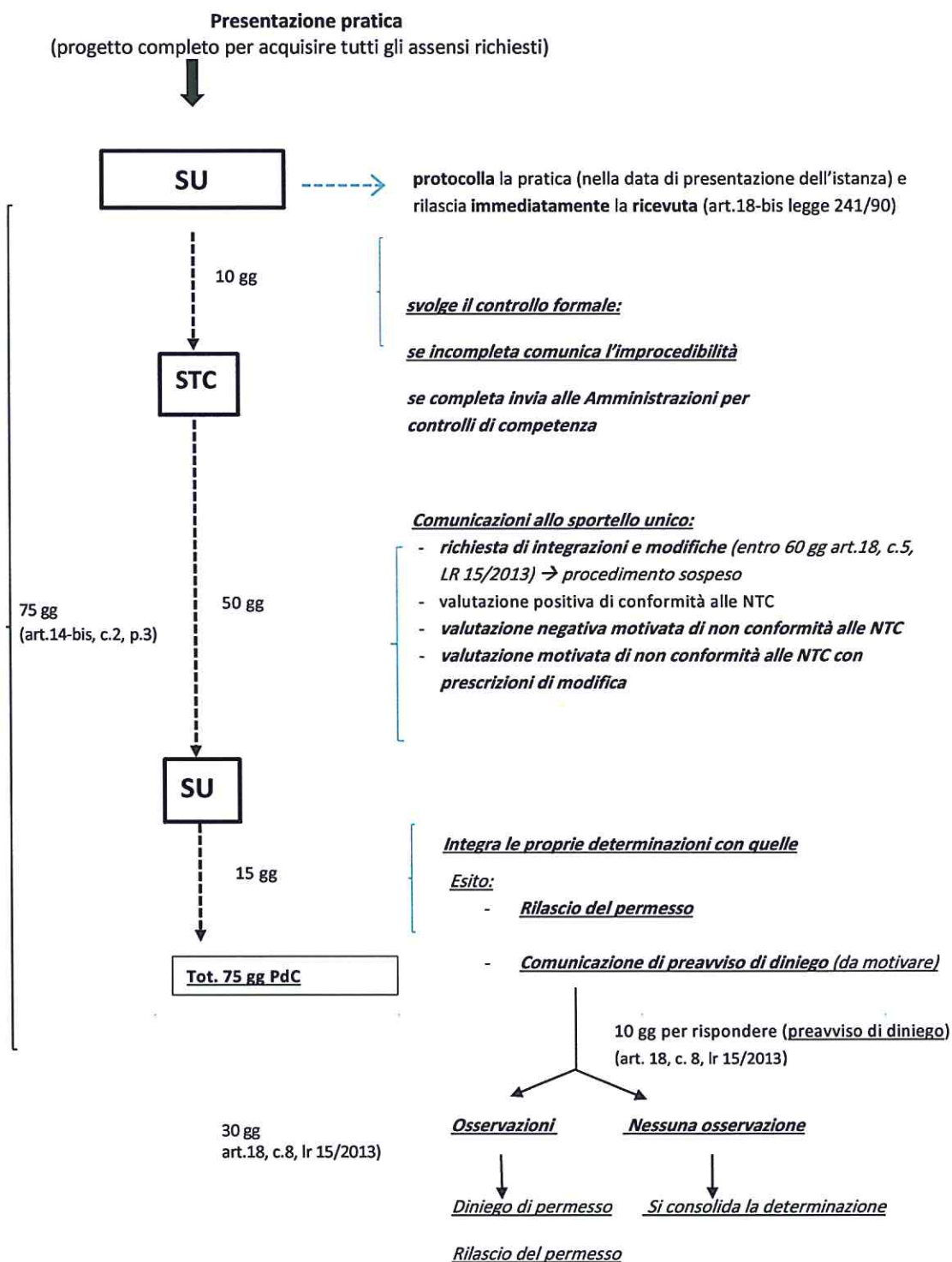
Ma le NTC del 2018 hanno regolato il proprio impatto sui procedimenti in corso con una apposita disciplina transitoria, che limita il proprio ambito di applicazione ai progetti depositati dopo il 22 marzo 2018, con l'effetto di far venir meno in radice la possibilità di un contrasto tra i titoli rilasciati in precedenza (e per i quali non sono ancora iniziati i lavori) e le nuove NTC. Infatti, l'articolo 2 del decreto approvativo delle NTC 2018, facendo salve le opere per cui a quella data siano iniziati i lavori, ma anche tutti i progetti predisposti in conformità alle NTC 2008 e depositati in Comune prima del 22 marzo, limitano l'ambito di applicazione delle NTC 2018 alle pratiche depositate dopo il 22 marzo u.s. con l'effetto che viene meno il presupposto di detto contrasto con i titoli abilitativi rilasciati precedentemente e con i progetti depositati prima della medesima data, in quanto gli uni e gli altri sono soggetti espressamente alla normativa previgente.

In altre parole, anche in questo caso, si conferma l'efficacia tipica delle norme transitorie, inserite negli atti normativi e nei piani, di limitare nel tempo o nel campo di applicazione gli effetti prodotti dalle nuove discipline contenute nei medesimi provvedimenti, in deroga alle regole generali che regolano gli effetti della loro entrata in vigore.

SCIA con DEPOSITO PRATICA SISMICA = SCIA UNICA



PdC con deposito che non richiede CdS



SCIA – PdC CONDIZIONATI (almeno 1 autorizzazione)

Schema 3

